



TRIBUNALE DI BOLZANO

DECRETO

Il Giudice,

- visto il ricorso per l'ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 28.02.2024 da EUGENIO PERELLI, nato ad Aversa (NA) il 01.09.1994, residente a Bolzano in via San Quirino 9, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fedele del foro di Lamezia Terme ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 89812 Pizzo (VV), Via Nazionale centro Koinè;
- vista la relazione depositata ai sensi dell'art. 68 CCII dall'OCC tramite la gestrice della crisi Dott.sa Francesca Barbisan con studio a Bolzano in Lungotalvera S. Quirino, n. 22;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
- viste le integrazioni depositate in data 29.02.2024, 06.03.2024, 25.03.2024;

osserva:

con ricorso depositato in data 28.02.2024 Eugenio Perelli ha chiesto l'ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Pertanto, ai sensi dell'art. 70 CCII, in questa sede occorre valutare se la proposta e il piano sono ammissibili, ossia se i requisiti previsti dalla legge non sono manifestamente insussistenti. Si tratta di valutazioni non definitive, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa.

In primo luogo, sotto il profilo della **completezza della domanda**, si osserva che sono stati depositati i documenti indicati dall'art. 67 comma 2 CCII. Inoltre, la gestrice della crisi, dott.ssa Francesca Barbisan, ha depositato una relazione che, all'esito delle integrazioni richieste, pare sufficientemente completa e conforme a quanto richiesto dall'art. 68 CCII-

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, il debitore è **consumatore** ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa. Il passivo è infatti costituito da debiti relativi a debiti per cure odontoiatriche dei propri familiari, pagate tramite finanziamenti, e per canoni di locazione, oltre che, in misura marginale, per debiti erariali e per l'acquisto di un telefono cellulare.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il debitore si trova in uno **stato di sovraindebitamento**.



Infatti, il patrimonio di cui egli è titolare non permette di soddisfare i creditori: a fronte di un debito complessivo di oltre cinquantacinquemila euro, dispone di un attivo composto da una carta ricaricabile con saldo al 31.01.2024 di € 37,54 e di un ciclomotore Piaggio acquistato nell'aprile 2021 per € 700,00 e sottoposto a sequestro da parte della polizia municipale.

Nemmeno i redditi futuri permettono di soddisfare integralmente i creditori: le entrate medie mensili sono state indicate in € 1.800,00 e le spese di sostentamento sono state stimate in € 1.250,00; la differenza, pari a € 550,00, non consente il pagamento di tutti i debiti, in quanto le sole rate dei finanziamenti sono pari a € 522,00.

Inoltre, non sussistono le **condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 CCII**.

Il proponente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Infatti, i debiti più rilevanti sono stati assunti:

- per pagare le cure mediche dei familiari, in un momento in cui la madre era disoccupata;
- per canoni di locazione, maturati quando ha dovuto sostenere personalmente l'intero canone, a causa dell'allontanamento dall'immobile da parte del coinquilino Silvio Pè.

Quanto al **contenuto del piano e della proposta**, si prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili (€2.615,00, comprensivi di € 500,00 per eventuali crediti o costi che dovessero sopravvenire nel corso della procedura) e dei creditori privilegiati (per € 994,25), mentre è previsto il soddisfacimento parziale, nella misura del 41,91 %, dei crediti chirografari, complessivamente pari a € 55.809,83,

Si prevede il versamento rateale di € 450,00 per sessanta mesi su un conto corrente specifico per la procedura. Il primo versamento verrà effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo all'omologa del piano e sarà destinato al soddisfacimento dei creditori pro quota e nel rispetto delle classi di appartenenza come per legge. Dopo l'incasso delle prime trenta rate, verrà predisposto il riparto parziale delle somme disponibili sul conto corrente della procedura. Il riparto finale verrà eseguito successivamente all'incasso della sessantesima rata. Per quanto attiene alla soddisfazione dei crediti in prededuzione, le somme soddisferanno con priorità la gestrice dott.sa Francesca Barbisan e subito dopo quanto dovuto al difensore Avv. Francesco Fedele.

In definitiva, la proposta ed il piano appaiono ammissibili.

In sede di ricorso il debitore ha chiesto *“la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*.



In un secondo momento è stato chiarito che non vi sono esecuzioni in corso e che la richiesta è stata “fatta a titolo precauzionale, nelle more dell’eventuale emissione del decreto di cui all’art. 70 CCII.” Inoltre, il ricorrente ha esposto che la creditrice per canoni di locazione (Fondazione dott. Viktoria Schulz Steinkeller) è munita di titolo esecutivo e ha notificato atto di precetto.

Si ritiene di accogliere la domanda per quanto riguarda il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore da parte dei creditori per titolo o causa anteriore alla presentazione del piano, perché tale misura appare funzionale ad assicurare il buon esito della procedura, salva eventuale nuova valutazione ai sensi dell’art. 70 comma 5 CCII.

PQM

visto l’art. 70 CCII,

DISPONE

- la pubblicazione del presente decreto, della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Bolzano;
- il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori per titolo o causa anteriore alla presentazione del piano fino alla conclusione del procedimento;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni a cura dell’OCC;
- che la pubblicazione e la comunicazione sia fatta a cura dell’OCC, con l’avviso che i creditori:
 - a) dovranno comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata (in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria);
 - b) nei venti giorni successivi, potranno presentare osservazioni a norma dell’art. 70, c. 3, CCII;
- che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori, sentito il debitore, l’OCC provveda a riferire al giudice e a proporre eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie.

Bolzano, 28.03.2024

Il Giudice

Massimiliano Segarizzi

